



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SERVIZI DI DIREZIONE

Decreto Sindacale n. 53 / 2020 del 05/11/2020

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE COME MISURA VOLTA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

Dato atto che:

- in data 20 e 21 settembre 2020 si è svolta l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale della Città di Moncalieri;

- l'Ufficio Centrale di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., ha proclamato eletto Sindaco della Città di Moncalieri Paolo MONTAGNA in data 23 settembre 2020 ed eletti n. 24 consiglieri comunali in data 24 settembre 2020;

Considerato che con le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamati, in ultimo:

- il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- l'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte del 23 ottobre 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35";

- il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 ottobre 2020 n. 120 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 111 del 20 ottobre 2020 e n. 114 del 22 ottobre 2020."

- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 73, comma 1, della Legge 24 aprile 2002, n. 27, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, che statuisce «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*», i cui termini sono stati prima prorogati al 15 ottobre 2020 con il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 settembre 2020, n. 124, e ora al 31 dicembre 2020 con l'art. 1, comma 3, lettera a) del Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

Considerato che il vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 03/08/2017 della Città di Moncalieri contempla e disciplina all'art. 5 in via ordinaria lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta Comunale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi;

Ritenuto quindi necessario - al fine di contenere l'emergenza epidemiologica, di garantire la continuità nel funzionamento dell'organo collegiale durante il periodo di emergenza, nonché di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa dell'Ente - prevedere modalità straordinarie di svolgimento delle sedute in videoconferenza, individuando la piattaforma informatica da utilizzare e fissando i criteri generali di trasparenza e tracciabilità;

Visti, altresì:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");
- il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 03/08/2017;

DECRETA

1. Di riunire, in via straordinaria e motivata dall'emergenza epidemiologica sopra descritta, le prossime sedute della Giunta Comunale in videoconferenza, dando atto che l'Ente si è dotato di applicativo per la gestione delle sedute in videoconferenza ed a tal fine, fissa i seguenti criteri generali di trasparenza e tracciabilità:

- Le sedute si svolgono in videoconferenza con collegamento audio e video, così da consentire la verifica dell'identità dei partecipanti, nonché da permettere agli stessi di intervenire alla discussione, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di esprimere, ove richiesto, palesemente il proprio voto;

- Le sedute della Giunta Comunale sono valide in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, con la possibilità che tutti i componenti, compreso il Segretario Generale ed eventuali loro collaboratori, siano collegati in videoconferenza. L'appello è effettuato in avvio di seduta dal Segretario Generale, il quale accerta "a video" l'identità del componente/partecipante. Allo stesso modo accerta la validità dei voti dati in caso sia prevista votazione;

- Per consentire una più semplice constatazione dei risultati, la votazione avviene mediante votazione palese per appello nominale;

- In subordine, qualora una disfunzione tecnica rendesse difficoltoso il collegamento video tramite la piattaforma dedicata, sarà possibile attivare un collegamento alternativo audio o video per attestare in modo chiaro ed univoco la volontà di espressione del voto;

- All'interno della sala in cui si svolge il collegamento in videoconferenza, i componenti presenti personalmente devono attenersi alle misure straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come stabilito dalle disposizioni in premessa citate;

- Le sedute, così svoltesi, si considerano tenute nel Palazzo Comunale;

- Nel verbale della seduta è dato atto della modalità con cui la stessa si è svolta, e sono individuati coloro che hanno partecipato a distanza;

2. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Componenti della Giunta ed al Segretario Generale del Comune;

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito Internet istituzionale dell'Ente;

4. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di programmare le attività degli organi collegiali dell'Ente;

5. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura straordinaria e pertanto cesserà di produrre i suoi effetti non appena verrà meno la situazione di emergenza da COVID-19.

Il Sindaco
Paolo Montagna

(firmato digitalmente)